

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/740 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2021****relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Isopropanol Solution conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2021) 3037]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 giugno 2020 il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito ("l'autorità competente") ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino al 23 dicembre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Isopropanol Solution ("la misura"). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. L'11 marzo 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che l'epidemia di coronavirus (COVID-19) poteva essere qualificata come pandemia. Il governo del Regno Unito ha dichiarato un rischio "elevato" per il Regno Unito e il 23 marzo 2020 sono entrate in vigore misure restrittive. L'OMS raccomanda l'uso di disinfettanti per le mani a base di alcol come misura preventiva contro la diffusione della COVID-19, in alternativa al lavaggio delle mani con sapone e acqua.
- (3) L'Isopropanol Solution contiene propan-2-olo come principio attivo. Il propan-2-olo è approvato ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 (igiene umana) conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (4) Dall'inizio della pandemia di COVID-19 i disinfettanti per le mani hanno registrato una domanda estremamente elevata nel Regno Unito, che ha portato a una carenza senza precedenti nell'approvvigionamento di tali prodotti. Prima dell'adozione della misura, nel Regno Unito solo pochissimi disinfettanti per le mani erano autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. La COVID-19 rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica nel Regno Unito e ulteriori disinfettanti per le mani sono fondamentali per il controllo della sua diffusione.
- (5) Il 9 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata è stata presentata a causa dei timori che la COVID-19 possa mettere a rischio la salute pubblica anche dopo il 23 dicembre 2020 e tenendo conto del fatto che l'autorizzazione di ulteriori disinfettanti per le mani sul mercato è fondamentale per contenere i rischi da COVID-19.
- (6) Il tasso di infezione è in aumento nel Regno Unito e, secondo l'autorità competente, si prevede un ulteriore aumento della domanda di disinfettanti per le mani. La proroga della misura è necessaria in considerazione del previsto aumento della domanda.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

- (7) L'autorità competente ha incoraggiato le imprese che hanno ricevuto deroghe per i disinfettanti per le mani dopo l'11 marzo 2020 a chiedere quanto prima un'autorizzazione regolare del prodotto. Tuttavia finora l'autorità competente non ha ricevuto nuove domande di autorizzazione regolare del prodotto.
- (8) Poiché la COVID-19 continua a rappresentare un rischio per la salute pubblica e tale rischio non può essere adeguatamente contenuto nel Regno Unito in assenza di ulteriori disinfettanti per le mani autorizzati sul mercato, è opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura.
- (9) Tenuto conto della fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, tuttavia, il diritto dell'Unione continua ad applicarsi oltre il periodo di transizione conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso. Dato che la misura non è più in vigore dal 23 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito può prorogare fino al 31 dicembre 2020 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Isopropanol Solution.

Per quanto riguarda il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, esso può tuttavia prorogare la misura fino al 27 giugno 2022.

Articolo 2

Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 24 dicembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
